

MODELLO DI RICORSO PER SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO RICHIESTO DA PRIVATI DELL'ABITAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI CON SOLI ADULTI

Per chi sta perdendo la casa in cui abita a causa di pignoramento già in fase di vendita e resterebbe senza abitazione e con un reddito basso (v. requisiti nel testo del modello), ma che non ha minori, anziani ultrasessantacinquenni o disabili gravi conviventi a suo carico

Da presentare in due copie quando l'immobile è già all'asta e prima che sia aggiudicata la vendita in due copie presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione o nel luogo dove si sta svolgendo l'asta al responsabile della stessa per fermarla. Se si è in una diversa fase della procedura e se comunque il caso non rientra in quello descritto nel modello, contattare tramite una e-mail con oggetto "Pignoramento casa" a: gruppotecnicolibra@gmail.com

CONSIGLI PER IL DEPOSITO

***IMPORTANTE! IL RICORSO VA LETTO E CAPITO**, non ci sarà un legale a difendervi, sarete avvocati di voi stessi. Gli avvocati in primo luogo conoscono le norme: cercate di leggere e memorizzare il contenuto - almeno di quelle relative al vostro caso – e le argomentazioni a vostra difesa (basta cercare su google la norma, come richiamata nel testo, o i termini che non si comprendono).

***Sarete voi a dichiarare** sotto la vostra unica responsabilità ciò che sottoscrivete e depositate. Il testo è in word, in modo tale che possiate adattarlo al vostro caso. **Controllate bene che tutto ciò che dichiarate rispetto alla vostra situazione sia corrispondente al vero e documentabile.**

***Per qualsiasi domanda** scrivere sull'Evento FB o a gruppotecnicolibra@gmail.com.

*** Compilare** tutte le parti mancanti (sottolineature lasciate in bianco), quando due parole sono separate da / occorre scegliere e cancellare l'altra. **Cancellare tutte le parti** che contengono indicazioni per la compilazione (*frasi in corsivo fra parentesi*).

***Prima di presentare il ricorso**, se non è stato già fatto e se c'è tempo, o anche subito dopo, è bene andare a visionare il fascicolo presso la cancelleria del giudice sia del merito che dell'esecuzione, fare fotocopia di TUTTI i documenti e leggerli, o almeno conservarli. Aiuterà ad essere più precisi nell'esposizione dei fatti e delle motivazioni.

*** Nel caso in cui il giudice/cancelleria/responsabile asta non voglia accettare il ricorso se non è presentato da un avvocato** fateli leggere il **punto a) a pag. 4** e ricordate il contenuto delle norme richiamate.

*** Nel caso in cui il giudice/cancelleria/responsabile asta non voglia accettare l'atto perché si è già nella fase esecutiva** ricordate il contenuto dell'**art. 591 ter del Codice di procedura civile** e, in ogni caso, sottolineate l'urgenza e i gravi motivi dovuti a gravi violazioni dei diritti umani e costituzionali.

*** Successivamente andatevi comunque ad informare presso la cancelleria**, chiedendo per quanto si prevede una decisione: nel modello c'è già la richiesta di essere avvisati, ma alcuni Tribunali non vi danno seguito.

*** Gruppo Libra mette a disposizione gratis questo lavoro tecnico per il benessere di tutti.**

Se vuoi essere utile anche agli altri, oltre che a te stesso, scannerizza la prima pagina del ricorso col timbro di accettazione della cancelleria del Tribunale ed invialo a gruppotecnicolibra@gmail.com con oggetto "Pignoramento casa deposito", descrivendo eventuali difficoltà nel deposito e l'atteggiamento del giudice. Quando il giudice decide, solitamente con decreto o ordinanza, scrivi alla stesso indirizzo mail con oggetto: "Pignoramento casa decisione": per avere informazioni su come proseguire a difenderti dalla dittatura economica in modo legale.

MEMO: ELIMINA QUESTA PARTE COLORATA DAL DOCUMENTO DEFINITIVO!

**RICORSO URGENTE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ESECUZIONE
PER GRAVI MOTIVI EX ART. 591 ter**

ed istanza di rinvio incidentale alla Corte Costituzionale ex art. 134, co. 1 Cost. per grave lesione
dei principi e diritti fondamentali costituzionali

Oggetto: Procedimento n. _____ presso Tribunale di _____

Al Giudice dell'esecuzione Dr. _____

e pc all'Ente esecutore della vendita _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

residente in _____ alla via/piazza _____

documento identificativo (codice fiscale, carta d'identità, passaporto, etc.) _____

dichiara ai fini del presente ricorso, del procedimento *de quo* e di ogni relativa comunicazione di

eleggere domicilio in _____ alla Via _____

Cellulare (opzionale) _____

PREMESSO CHE

- Il/La sottoscritto/a si difende in giudizio direttamente e personalmente, in base agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, oltre che per l'urgenza del ricorso, anche in quanto, dalle richiamate fonti superiori, infatti, appare chiaro che farsi assistere da un avvocato è con tutta evidenza una facoltà, tutt'al più un inviolabile diritto, che lo Stato ha il dovere di assicurare in determinati casi, non certo un obbligo di chi ricorre o è chiamato a rispondere in giudizio per far valere i propri diritti (si vedano anche artt. 8-11 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; art. 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, oltre alle numerose norme internazionali specialistiche).

Inoltre,

(scegliere fra le seguenti 3 opzioni il tuo caso e cancellare le altre. Se nessuna corrisponde si possono cancellare tutte le opzioni. NB il limite per accedere al gratuito patrocinio per il 2015 è un reddito annuo complessivo per nucleo familiare, così come risultante dall'ultima dichiarazione redditi, non superiore a euro 11.369,24):

* pur avendo avuto accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato/pur avendo dato mandato all'Avv. _____, non si ritiene pienamente tutelato dall'assistenza ricevuta e vuole contribuire, come da suoi diritti inviolabili richiamati, alla propria difesa personalmente.

* pur avendo un reddito che dà accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, preferisce non usufruirne e, come da suoi diritti inviolabili richiamati, provvedere alla propria difesa personalmente.

* non avendo il reddito per l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e poiché rivolgermi ad un legale di fiducia mi costringerebbe alla scelta fra peggiorare ulteriormente e sensibilmente la mia posizione debitoria, o il venir meno al sacro e costituzionale diritto "di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per propria famiglia", con ricaduta inevitabile sulle condizioni di ordine economico e sociale illustrate a seguire e sui diritti protetti dalle stesse norme costituzionali di seguito richiamate come parametri.

- *(cancellare questo punto se ci si è difesi in giudizio)* Che per i medesimi motivi di cui sopra, ho rinunciato a difendermi in giudizio, come meglio specificato di seguito, fino al momento in cui sono venuto/a a conoscenza della presente possibilità di istanza di ricorso costituzionale incidentale;

- In data _____ mi veniva notificato l'atto di pignoramento n. _____ emesso dal Tribunale di _____ dell'immobile di mia proprietà, sito in _____, alla Via/Piazza _____ ed oggetto della procedura esecutiva in oggetto, per la mancata esecuzione dell'obbligazione contratta con (nome Ente creditore) _____, in data _____;

(se si è ricevuto/preso visione anche del decreto ingiuntivo, riportare per entrambi gli estremi, numero provvedimento, tribunale e data di ricezione della notifica)

- Che non ho potuto adempiere ai miei obblighi per sopravvenute difficoltà economiche, in particolare:

(elencare brevemente ma con precisione i motivi principali, con date, etc.; ad es. non indicare genericamente "motivi di salute", ma specificare il tipo di malattia, da quando è insorta, lo stato attuale e che difficoltà di vita comporta concretamente. Allo stesso modo, se si tratta della perdita del lavoro o di una crisi della propria azienda, siate precisi nel far capire il peggioramento economico tramite, ad es., il confronto fra i redditi percepiti prima e la situazione attuale. Se è subentrata un'altra obbligazione finanziaria o anche per alimenti ai figli, citare l'origine: contratto di mutuo del..., sentenza di separazione del ... del Tribunale di ..., etc. – FARE IL CALCOLO FINALE DEL REDDITO CHE RESTA PER CONSUMI PERSONALI (CIBO, VESTIARIO, ETC.), CONDOMINIO E BOLLETTE ED ALLEGARE FOTOCOPIA DI PIU' DOCUMENTI POSSIBILE CHE COMPROVINO LE SITUAZIONI DICHIARATE: ricevute/scontrini spese mediche vitali, contratti di mutuo, buste paga, sentenze di separazione, etc.)

- Come da documenti allegati, se mi trovassi a dover perdere la proprietà dell'immobile posto all'incanto, dunque, dovrei vivere senza un'abitazione con _____ euro/mese, proibitivi per poter accedere al mercato dei fitti e vivere dignitosamente e comunque inferiori ad euro 955,27, indice di povertà assoluta ISTAT al 2013 e di soli pochi euro al di sopra/al di sotto della soglia di reddito per ottenere l'assegno sociale, che per il 2015 è di 485,89 euro mensili (5.830,76 annuo), considerata ufficialmente indice di povertà grave.
 - Inoltre l'Eurostat definisce come "severa deprivazione materiale" l'impossibilità di fare fronte ad almeno quattro delle seguenti necessità: pagare affitto, rate del mutuo, o bollette; riscaldare adeguatamente la propria abitazione; affrontare spese inattese; mangiare con regolarità carne o proteine; andare in vacanza; un televisore; una lavatrice; un'automobile; un telefono. Situazione in cui già mi trovo/in cui mi troverei, se dovessi perdere la casa.
 - Nel giudizio *de quo* (Specificare eventuali irregolarità rilevate nel procedimento, nelle notifiche, nella conduzione dell'asta, o nella decisione del giudice)
-

CHIEDE

La sospensione immediata dell'incanto per gravi motivi ex art. 591 ter c.p.c., risiedenti nella pesante violazione dei propri fondamentali diritti costituzionali, con contestuale **rimessione incidentale alla Corte Costituzionale**, per contrarietà delle seguenti disposizioni e della decisione del procedimento *de quo*, a fondamentali disposizioni costituzionali, di seguito illustrate.

A) artt. 1218, 2740 e 2910 c.c. laddove non prevedono il limite inviolabile della libera e dignitosa vita del debitore, oltre che del terzo garante e degli eredi aventi diritto, alla responsabilità patrimoniale ed alle potestà espropriative del creditore, né permettono alcuna perequazione per la pari dignità sociale dei cittadini;

B) artt. 474, 633, 642 e 656 c.p.c., laddove non prevedono il limite inviolabile della libera e dignitosa vita del debitore, oltre che del terzo garante e degli eredi aventi diritto, alla validità del titolo esecutivo, ammissibilità del decreto d'ingiunzione e dell'esecuzione provvisoria, o come motivo d'impugnazione degli stessi, né permettono alcuna perequazione per la pari dignità sociale dei cittadini.

E di ogni altra disposizione valutata ai fini del procedimento *de quo*, che non contenga i suindicati limiti all'esecuzione forzata tramite pignoramento, o leda i diritti fondamentali dell'essere umano, sulla base dei seguenti

PARAMETRI E MOTIVAZIONI

§ Artt. 2, 3, 10, 1° co., 11 Cost.

La lettura in combinato disposto di questi quattro principi fondamentali della Carta garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, impegnando la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli, che limitando **di fatto** la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", riconoscendo a tutti i cittadini pari dignità sociale, senza distinzioni basate su condizioni personali e sociali. Tramite queste norme fondamentali dell'ordinamento democratico e repubblicano hanno ingresso privilegiato nell'ordinamento italiano le seguenti norme internazionali, così generalmente riconosciute come imperative, da essere considerate **diritto consuetudinario e naturale**.

- **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, in particolare il suo primo Protocollo addizionale, ratificato con L. 4 Agosto 1955, n. 848: art. 1, co. 1, che recita: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà **se non per causa di pubblica utilità** e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.", ponendo come unico limite il "diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

- **Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali**, ratificato con L. 25 Ottobre 1977 n. 881, art. 11, co. 1, che recita: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed **un'abitazione** adeguati, nonché al **miglioramento continuo** delle proprie condizioni di vita".

- **Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (DUDU)** di New York, 10 dicembre 1948: artt. 8; 17; 22; 29, co.2 e, soprattutto, 25.

§ Art. 41 Cost., che stabilisce che l'iniziativa privata è libera, ma che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da arrecare **danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana**. Per tali motivi la legge ha il dovere di determinare i programmi ed i controlli opportuni, al fine di indirizzarla "a fini sociali". Leggendo in combinato disposto il successivo **art. 47 Cost.**, appare chiaro che anche l'attività privata di erogazione del credito **deve essere regolata** in modo da incoraggiare e **tutelare il "risparmio popolare", nonché favorire il suo "accesso alla proprietà dell'abitazione"**. Dal che si desume che l'attività di credito può essere costituzionalmente legittima, e dunque legale, solo ed unicamente se favorisce il benessere sociale e la proprietà della casa, non certo se finisce con l'espropriarla addirittura. Si noti, altresì, che la **Carta fa riferimento all'abitazione**, ossia l'immobile in cui effettivamente si abita, al di là della distinzione operata tramite legge ordinaria ai fini puramente fiscali, fra prima e seconda casa.

§Art. 42 Cost. che impone di garantire e regolare la proprietà privata in modo da "assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

In particolare, si chiede come mai in simili procedure, e nel procedimento *de quo* in particolare, tali norme cogenti dell'ordinamento della Repubblica relative alla difesa della dignità della persona umana e dei suoi beni vitali, aventi un chiaro ruolo primario, rispetto alle norme che regolano l'iniziativa economica privata, non siano state dal Giudice, sia del merito che dell'esecuzione, considerate prevalenti e, come mai, a fronte di un debito di esigua entità, pari a euro _____ hanno ritenuto di procedere al pignoramento ed alla vendita coatta dell'immobile, che abito, come prima ed unica casa nella mia effettiva disponibilità, costringendomi, in caso di vendita o distrazione dello stesso, a vivere al di sotto delle soglie di povertà ufficialmente stabilite dagli organismi pubblicamente preposti (si veda *supra* Istat ed Eurostat).

Si chiede, altresì, cosa stia mai avvenendo nella gerarchia delle fonti del diritto, se la libertà, sicurezza e dignità sociale di ogni essere umano è, di fatto, subordinata all'interesse privato a gestire liberamente attività d'impresa e credito, e non per il fondamentale diritto di ognuno ad un livello di vita dignitoso, ma per fare chiaramente puro profitto e troppo spesso addirittura speculazione,

usura, etc. E' per caso comparso ad insaputa dei cittadini italiani un "diritto ad arricchirsi" preminente rispetto all'interesse generale - superiore a qualsiasi fonte di diritto come visto - a che ogni individuo abbia un livello di vita dignitoso e pieno godimento ed esercizio dei propri diritti costituzionali?

SI RILEVA ALTRESI' CHE

a) Qualsiasi considerazione contraria alla rimessione incidentale richiesta e relativa ad elementi processuali formali o di merito non può prevalere sulla norma superiore di diritto sostanziale, di cui le procedure sono indiscutibilmente elementi serventi. Ciò si deduce chiaramente, oltre che dai parametri sopra richiamati, dall'art. 2 DUDU. Non è ammissibile alcuna eccezione al rispetto dei diritti umani fondamentali anche nel diritto civile. In presenza di atti omissivi o commissivi più o meno gravi da parte di chi ha un debito di qualsivoglia natura ed entità, l'interesse privato del creditore al pagamento dell'obbligazione non può mai superare l'interesse pubblico alla vita libera e dignitosa di ogni essere umano e della sua famiglia ed al rispetto dei suoi diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti.

b) Se il Giudice dell'esecuzione o il soggetto esecutore non deciderà di sospendere immediatamente il procedimento *de quo* per rinviare le illustrate questioni di legittimità alla Corte Costituzionale, il/la sottoscritto/a ricorrerà alle Corti internazionali ed europee per far valere i propri diritti fondamentali ed interessi legittimi, nonché ove possibile al diritto penale ed amministrativo, oltre che alla Legge 27 febbraio 2015, n. 18, pubblicata in G. U. 4 marzo 2015, n. 52.

c) Qualsiasi normativa emanata o recepita successivamente alle prime elezioni svolte secondo la L. n. 270/2005 che abbia inciso sul procedimento *de quo*, si ritiene automaticamente impugnata sulla base della sent. cost. n. 1/2014.

c) Se nella considerazione del Giudice *de quo* hanno influito normative europee considerate preminenti sulla base della **sent. cost. n. 170/1984**, si precisa che la Consulta in quella pronuncia ha fatto in primo luogo salvi i principi fondamentali, cd. controlimiti, che il giudizio *de quo*, come esposto, sta violando. Ma soprattutto ci si riserva d'impugnare anche eventuali disposizioni europee successive alla sentenza, che abbiano influito sulle forme contrattuali o sulle decisioni giudiziali. Infatti, la sentenza in parola ha dato *de facto* **prevalenza automatica ed addirittura preventiva** a normative emanate successivamente. Per tale motivo e poiché molte di queste normative **hanno addirittura inciso sull'assetto democratico e repubblicano**, con gravi ricadute sui diritti fondamentali degli esseri umani in Italia, contesto la loro preminenza automatica nel giudizio *de quo*, che mi vedrebbe come debitore.

Un tale stravolgimento della gerarchia delle fonti sarebbe giustificato sulla base della sola interpretazione - per quanto della massima giurisdizione dello Stato e seppur successivamente confermata - del lontano 1984. A quei tempi l'ingerenza del diritto europeo era estremamente più limitata, rispetto al vero e proprio, silenzioso e subdolo **sovvertimento dell'ordinamento nazionale repubblicano e democratico** con usurpazione della sovranità del Popolo italiano, tramite semplici leggi ordinarie, a cui abbiamo assistito dagli anni '90 ad oggi.

Dopo trent'anni, questo processo "d'integrazione" è andato **ben oltre le "limitazioni" di sovranità permesse dall'art. 11 Cost.** per delegare la quasi totalità delle sovranità spettanti allo Stato ed al Popolo italiano in base alla Costituzione ad organismi non eletti direttamente e secondo regole costituzionali dai cittadini e che ben poco hanno di democratico e repubblicano, nelle procedure che seguono. Il fondamentale potere pubblico (ossia della totalità dei cittadini) di emettere moneta avente corso legale è stato addirittura delegato ad un Ente privato, la BCE, governata da banche private e che non rende neanche pubblici i verbali delle riunioni dei suoi organi direttivi, però ha il potere di determinare la spesa pubblica di tutti gli Stati Ue che aderiscono all'euro. Tutto ciò è

avvenuto nella quasi totale inconsapevolezza degli italiani e **senza le forme costituzionali legali e regolari** per poter realizzare cambiamenti così radicali dell'assetto democratico ed istituzionale, con probabile commissione di gravi reati contro la Personalità dello Stato.

In tal senso, ci si rimette all'adita Corte e al Giudice *de quo* per tutte le relative comunicazioni delle possibili notizie di reato alle Autorità competenti.

Allegati (elencare tutti i documenti citati in premessa in possesso ed allegarne fotocopia)

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Data e luogo _____

Firma _____